

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA, ARTT. 18 E 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 240/2010

(Emanato con D.R. n. 977/2013 e ss.mm.ii.)

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

INDICE

PREMESSE

TITOLO I (Disposizioni generali)

CAPO I (Finalità)

Art. 1 - (Finalità)

CAPO II (Programmazione ruoli)

Art. 2 – (Programmazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli)

TITOLO II (Standard qualitativi e prova didattica)

CAPO I (Definizione degli standard di valutazione)

Art. 3 - (Definizione degli standard di valutazione)

Art. 4 - (Prova didattica)

Art. 5 - (Valutazione dell'attività didattica)

Art. 6 - (Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche)

Art. 7 - (Valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione)

Art. 7-bis – (Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico)

TITOLO III – (Nomina delle Commissioni, svolgimento delle procedure e chiamata dei candidati idonei)

CAPO I - (Nomina delle Commissioni)

Art. 8 - (Commissioni di valutazione)

Art. 8-bis – (Modalità di sorteggio dei componenti esterni della Commissione)

CAPO II - (Svolgimento delle procedure)

Art. 9 – (Lavori della Commissione e termine del procedimento)

CAPO III - (Chiamata dei candidati idonei)

Art. 10 – (Chiamata dei candidati idonei)

TITOLO IV – (Procedure bandite ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 240/2010)

CAPO I – (Bando e requisiti di ammissione alle procedure bandite ai sensi dell'articolo 18 L. 240/2010)

Art. 11 – (Emanazione del bando)

Art. 12 – (Candidati ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Legge 240/2010)

Art. 12-bis – (Concorsi riservati ai candidati esterni all'Ateneo – Candidati ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'articolo 18, comma 4, Legge 240/2010)

Art. 12-ter – (Concorsi riservati ai candidati che non rivestono il ruolo di prima fascia – candidati ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'articolo 18, comma 4-ter, Legge 240/2010)

TITOLO V – (Procedure bandite ai sensi dell'articolo 24, comma 5, Legge 240/2010)

Art. 13 – (Modalità di svolgimento della procedura di cui all'articolo 24, comma 5, Legge 240/2010 nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022)

Art. 13-bis – (Anticipo della procedura di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010 nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022)

TITOLO VI – (Procedure bandite ai sensi dell'articolo 24, comma 6, Legge 240/2010)

Art. 14 – (Modalità di svolgimento delle procedure bandite ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010)

TITOLO VII – (Norme finali e transitorie)

CAPO I – (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

Art. 15 – (Entrata in vigore)

Art. 16 – (Disposizioni transitorie)

PREMESSE

Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in coerenza con le Linee Guida per la visibilità di genere nella comunicazione istituzionale, il presente Regolamento, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.

TITOLO I (Disposizioni generali)

CAPO I (Finalità)

Art. 1 - (Finalità)

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

CAPO II (Programmazione ruoli)

Art. 2 – (Programmazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli)

1. Ciascun Dipartimento, sulla base di una previsione delle risorse disponibili per il reclutamento, adotta i seguenti atti di programmazione del personale:
 - a) delibera di programmazione triennale, ed eventuali aggiornamenti annuali;
 - b) delibera di programmazione annuale del reclutamento, adottata nei limiti delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) delibera di richiesta copertura ruoli.

Le delibere sono adottate in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione.

2. Il Dipartimento inoltre stabilisce, per le procedure di I e II fascia bandite ai sensi dell'articolo 18 della Legge 240/2010, se far svolgere ai candidati una prova didattica secondo le modalità previste dal successivo articolo 4. Nella medesima seduta il Dipartimento delibera altresì se far svolgere un seminario ai candidati idonei prima della deliberazione sulla chiamata.
3. Nella delibera di richiesta copertura ruoli sono indicati per ciascun posto richiesto:
 - a) la fascia richiesta;
 - b) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati chiamati dal Dipartimento;
 - c) il Gruppo Scientifico Disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;

- e) una delle seguenti modalità di copertura quantificando l'impegno a valere sulle risorse del Dipartimento:
1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005 e successive modifiche e integrazioni;
 2. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 240/2010;
 3. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della Legge 240/2010 riservata ai soli esterni. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità stabilite dal successivo articolo 12-bis;
 4. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18, comma 4-ter, della Legge 240/2010 riservata ai Professori che non rivestono il ruolo di prima fascia. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità stabilite dal successivo articolo 12-ter;
 5. chiamata all'esito di procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, ter e quater della Legge 240/2010. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità previste dal "Regolamento per la disciplina della mobilità per chiamata dei professori di I e II fascia ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della Legge n. 240 del 2010" emanato con D.R. 2069/2022 e successive modifiche e integrazioni;
 6. chiamata all'esito di procedure valutative ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010;
 7. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità stabilite dal successivo articolo 14.
4. Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico, occorre indicare l'azienda sanitaria o il soggetto pubblico o privato accreditato presso il quale l'attività sarà svolta e indicare gli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari. Per le attività assistenziali svolte in convenzione in ambito medico, la delibera dovrà fare espresso riferimento all'impegno assunto dall'azienda sanitaria interessata:
- a) per le procedure di II fascia, ad inserire in convenzione il candidato selezionato;
 - b) per le procedure di I fascia, oltre a quanto previsto al punto a), anche ad ottemperare a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del Decreto Legislativo n. 517/1999.
5. Contestualmente alla richiesta di copertura ruoli, il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce:
- a) le specifiche funzioni che il professore chiamato dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - b) gli standard qualitativi di cui all'articolo 18 e all'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo titolo II;
 - c) nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'articolo 18 commi 1, 4 e 4-ter:
 - a. eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - b. eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

TITOLO II (Standard qualitativi e prova didattica)

CAPO I (Definizione degli standard di valutazione)

Art. 3 - (Definizione degli standard di valutazione)

1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011 n. 344 e negli articoli da 4 a 7-bis. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.
2. Per le procedure di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010 nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'articolo 24, comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della Legge 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della stessa Legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.
3. Per le procedure di cui all'articolo 18 della Legge 240/2010, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione nonché alle attività assistenziali, ove previste.

Art. 4 - (Prova didattica)

1. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento relativo alle tematiche del Settore Scientifico Disciplinare sorteggiato dal candidato almeno 24 ore prima previa formale convocazione.
2. Ogni candidato sorteggia una terna di argomenti fra almeno tre terne predeterminate dalla Commissione giudicatrice. All'interno della terna sorteggiata sceglie l'argomento che costituirà oggetto della presentazione.
3. I criteri di valutazione della prova medesima vengono deliberati, nel corso della prima seduta, dalla Commissione giudicatrice e pubblicati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
4. La prova didattica deve essere sostenuta dal candidato nella lingua predeterminata nel bando di selezione.
5. La Commissione esprime un giudizio sintetico sulla valutazione della prova in relazione ai criteri preventivamente individuati.

Art. 5 - (Valutazione dell'attività didattica)

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività didattiche congruenti con la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare del posto messo a bando. Ove il bando non indichi il Settore Scientifico Disciplinare, si valuterà la congruenza delle attività didattiche con la declaratoria del Gruppo Scientifico Disciplinare del posto messo a bando. Sono considerate le attività didattiche svolte dai candidati con particolare riferimento all'attività svolta negli ultimi 5 anni per i concorsi di seconda fascia e negli ultimi 10 anni per i concorsi di prima fascia.

2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti: saranno considerate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
3. Limitatamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'Ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Gli elementi oggetto di valutazione sono predeterminati nel decreto di avvio della procedura.

Art. 6 - (Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche)

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
 - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee o gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Per le procedure di cui all'articolo 18 della Legge 240/2010 la Commissione effettuerà la valutazione analitica delle pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 lettera c), del presente Regolamento. Sarà valutata altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
3. La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche allegate alla domanda è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della sede editoriale di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare del posto messo a bando; ove il bando non indichi il Settore Scientifico Disciplinare, si valuterà la congruenza delle pubblicazioni con la declaratoria del Gruppo Scientifico Disciplinare del posto messo a bando;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;

4) "impact factor" medio per pubblicazione;

5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 7 - (Valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione)

1. Ai fini della valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo, si tiene conto del loro volume, durata e continuità nonché del grado di responsabilità delle funzioni svolte.

Art. 7-bis – (Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico)

1. La valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività assistenziale del candidato con il Settore Scientifico Disciplinare oggetto della selezione. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

TITOLO III – (Nomina delle Commissioni, svolgimento delle procedure e chiamata dei candidati idonei)

CAPO I - (Nomina delle Commissioni)

Art. 8 - (Commissioni di valutazione)

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. Il Dipartimento delibera la proposta delle Commissioni a maggioranza assoluta dei componenti di prima fascia per le procedure di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per le procedure di seconda fascia. Il Dipartimento prima di deliberare la rosa dei Commissari sorteggiabili, verifica per ciascuno di essi il possesso dei requisiti previsti dai commi 7 e 8 del presente articolo.
2. Nel caso in cui il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare può nominare una Commissione unica che svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce.
3. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, nel rispetto della parità di genere e dell'articolo 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001.
4. Almeno due dei componenti della Commissione devono essere esterni all'Ateneo. I componenti esterni sono sorteggiati, con le modalità previste dall'articolo 8 bis, nell'ambito di una rosa proposta dal Dipartimento e composta da un numero di candidati triplo rispetto al numero dei commissari da individuare. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca. L'eventuale componente interno all'Ateneo è designato dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso di Commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito comunque ai Dipartimenti designare uno dei tre componenti della Commissione.
5. I componenti della Commissione sono inquadrati nel Gruppo Scientifico Disciplinare per cui è bandita la procedura.
6. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al Gruppo Scientifico Disciplinare oggetto della selezione.
7. I componenti della Commissione devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle Commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010 oppure, nel

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA.

8. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010.
9. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
10. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
11. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 8-bis – (Modalità di sorteggio dei componenti esterni della Commissione)

1. Le operazioni di sorteggio sono effettuate con cadenza mensile e modalità informatiche da una Commissione di tre membri nominata annualmente dal Rettore. Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto apposito verbale.
2. Per ogni procedura concorsuale il Dipartimento indica una lista contenente una rosa di professori esterni tripla rispetto ai posti da sorteggiare.
3. La lista è ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ogni nominativo proposto è assegnato un numero cardinale compreso fra 1 e massimo 9.
4. Vengono sorteggiati i seguenti ordinamenti casuali:
dei numeri compresi fra 1 e 9, da applicare alle Commissioni composte da 3 esterni;
dei numeri compresi fra 1 e 6, da applicare alle Commissioni composte da 2 esterni.
5. Ciascuna lista viene ordinata secondo la sequenza numerica estratta.
6. Vengono formate le singole Commissioni individuando i docenti da nominare scorrendo la relativa lista ordinata come previsto dal comma 5, fino a raggiungere il numero dei commissari da nominare.
7. Gli ordinamenti casuali estratti vengono applicati a tutte le procedure per le quali i Dipartimenti hanno deliberato la lista contenente la rosa dei nominativi proposti nel corso del mese precedente a quello del sorteggio.
8. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista ordinata in base all'ordinamento casuale.

CAPO II - (Svolgimento delle procedure)

Art. 9 – (Lavori della Commissione e termine del procedimento)

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'articolo 18 della Legge 240/2010, la Commissione individua fino ad un massimo di tre idonei dopo avere formulato su ciascun candidato un giudizio collegiale agli esiti della valutazione degli standard previsti dal Regolamento e dal bando di concorso. Nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
2. Relativamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010, la Commissione valuta il candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al Titolo I e conclude i propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una

sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta del Dipartimento.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo.
5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 10.

CAPO III - (Chiamata dei candidati idonei)

Art. 10 – (Chiamata dei candidati idonei)

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'articolo 18, all'esito della valutazione comparativa svolta dalla Commissione, il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata di uno dei candidati individuati come idonei dalla Commissione medesima, o, in caso di concorsi banditi per più posti, di un numero di candidati corrispondenti al numero dei posti banditi. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.
2. Ai fini della formulazione della delibera di chiamata, se previsto dal bando, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente Regolamento, innanzi al Consiglio del Dipartimento, anche con modalità telematiche, un seminario relativo all'attività complessivamente svolta e alle prospettive di sviluppo. Il seminario deve essere sostenuto dal candidato nella lingua predeterminata nel bando di selezione.
3. La delibera del Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali del/dei candidato/i e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione.
4. Qualora il candidato proposto dal Dipartimento per la chiamata, rinunci all'assunzione, il Dipartimento può procedere alla proposta di chiamata di uno dei rimanenti candidati idonei individuati dalla Commissione.
5. L'idoneità è valida esclusivamente per la procedura per cui viene bandito il posto.
6. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare o Settore Scientifico Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO IV – (Procedure bandite ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 240/2010)

CAPO I – (Bando e requisiti di ammissione alle procedure bandite ai sensi dell'articolo 18 L. 240/2010)

Art. 11 – (Emanazione del bando)

1. Successivamente all'approvazione della delibera di richiesta di copertura del ruolo, la procedura valutativa è attivata mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve riportare:
 - a) Il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
 - e) il Gruppo Scientifico Disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
 - f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g) l'indicazione degli standard di valutazione in conformità a quanto previsto dal Titolo II;
 - h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
 - l) i requisiti soggettivi di cui all'articolo 12, 12-bis e 12-ter per l'ammissione alla procedura;
 - m) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - n) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - o) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - p) l'eventuale indicazione dello svolgimento di una prova didattica, per i posti di I e II fascia;
 - q) l'eventuale previsione del seminario da effettuare presso il Consiglio di Dipartimento, per i candidati che saranno individuati come idonei.

Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico, dovrà essere riportata l'indicazione dell'azienda sanitaria o di altro soggetto pubblico o privato accreditato presso la quale l'attività sarà svolta e indicare gli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari.

Art. 12 – (Candidati ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Legge 240/2010)

1. Alla procedura valutativa possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale confluito nel Gruppo Scientifico Disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 12-bis – (Concorsi riservati ai candidati esterni all'Ateneo – Candidati ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'articolo 18, comma 4, Legge 240/2010)

1. Alla procedura valutativa possono partecipare:
- a) candidati che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale confluito nel Gruppo Scientifico Disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare alla procedura coloro che nell'ultimo triennio precedente l'emanazione del bando hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis, della Legge 240/2010.
3. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 12-ter – (Concorsi riservati ai candidati che non rivestono il ruolo di prima fascia – candidati ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'articolo 18, comma 4-ter, Legge 240/2010)

1. Alla procedura valutativa possono partecipare:
- a) candidati che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale confluito nel Gruppo Scientifico Disciplinare e

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa.
2. Alla procedura non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.
3. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

TITOLO V – (Procedure bandite ai sensi dell'articolo 24, comma 5, Legge 240/2010)

Art. 13 – (Modalità di svolgimento della procedura di cui all'articolo 24, comma 5, Legge 240/2010 nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 lettera b), della Legge 240/2010, nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022, che abbia conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'articolo 2, comma 5 lettera b), del presente Regolamento, definiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione. Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.
2. Per la nomina delle Commissioni si applicano le disposizioni previste dagli articoli 8 e 8-bis del presente Regolamento.
3. In caso di valutazione positiva, il candidato è inquadrato nel ruolo di professore associato con decreto rettorale alla scadenza del contratto.

Art. 13-bis – (Anticipo della procedura di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010 nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022)

1. Nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei ricercatori a tempo determinato in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 24 della Legge 240/2010, nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022. In tali casi la valutazione, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 13, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.
2. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.
3. In caso di valutazione positiva, il candidato è inquadrato nel ruolo di professore associato con decreto rettorale entro trenta giorni dalla approvazione degli atti della Commissione.
4. Nel caso in cui la valutazione del candidato non sia positiva, questa potrà esser riproposta alla scadenza del contratto con le modalità previste dall'articolo 13 del presente Regolamento.

TITOLO VI – (Procedure bandite ai sensi dell'articolo 24, comma 6, Legge 240/2010)

Art. 14 – (Modalità di svolgimento delle procedure bandite ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010)

1. Nell'ambito del Piano Straordinario di cui al D.M. 1673 del 29/10/2024 e ss.mm.ii, avente ad oggetto la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, ciascun Dipartimento, sulla base di una previsione delle risorse disponibili per la programmazione, può richiedere la copertura di ruoli di professore associato mediante chiamata all'esito di procedura ai sensi dell'articolo 24, comma 6, Legge 240/2010.
2. Alla procedura possono partecipare i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che siano in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Successivamente all'approvazione della delibera di richiesta di copertura del ruolo, la procedura è attivata mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo.

Il bando deve riportare:

- a) il numero di posti richiesti;
- b) il Gruppo Scientifico Disciplinare e Settore Scientifico Disciplinare per i ruoli richiesti;
- c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) la sede di servizio;
- e) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito di Ateneo;
- f) l'indicazione degli standard di valutazione definiti in conformità a quanto previsto dal Titolo II, Capo I del presente Regolamento;
- g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- h) l'eventuale indicazione dello svolgimento di una prova didattica.

Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico, dovrà essere riportata l'indicazione dell'azienda sanitaria o di altro soggetto pubblico o privato accreditato presso la quale l'attività sarà svolta e indicare gli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari.

4. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia, interni o esterni all'Ateneo, nel rispetto della parità di genere e dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001. Almeno uno dei componenti della Commissione deve essere esterno all'Ateneo. I componenti della Commissione sono inquadrati nel Gruppo Scientifico Disciplinare per il quale è bandita la procedura. I componenti della Commissione devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010

- oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della Legge 240/2010. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante. Svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Si avvale degli strumenti telematici di lavoro collegiale.
5. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. La Commissione, dopo avere formulato su ciascun candidato un giudizio collegiale agli esiti della valutazione degli standard previsti dal Regolamento e dal bando di concorso, individua fino ad un massimo di tre idonei. Nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo.
 6. All'esito della valutazione comparativa svolta dalla Commissione, il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e seconda fascia, propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di amministrazione la chiamata di uno dei candidati individuati come idonei dalla Commissione medesima, o, in caso di concorsi banditi per più posti, di un numero di candidati corrispondenti al numero dei posti banditi. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.
 7. La delibera del Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali del/dei candidato/i, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione.
 8. Qualora il candidato proposto dal Dipartimento per la chiamata, rinunci all'assunzione, il Dipartimento può procedere alla proposta di chiamata di uno dei rimanenti candidati idonei individuati dalla Commissione. L'idoneità è valida esclusivamente per la procedura per cui viene bandito il posto. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare o Settore Scientifico Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO VII – (Norme finali e transitorie)

CAPO I – (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

Art. 15 – (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo Online di Ateneo. Il presente Regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

Art. 16 – (Disposizioni transitorie)

1. Le modifiche regolamentari si applicano a tutte le procedure bandite successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. Le previsioni contenute negli articoli 13 e 13-bis si applicano ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).
